

UNIONE DI COMUNI  
**CORONE DEGLI EREI**



AGIRA, CASTEL DI JUDICA, CATENANUOVA,  
CENTURIFE, RADDUSA, RAMACCA, REGALBUTO

# STATUTO

*(MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11/2011)*

## **TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Art. 1 – Istituzione dell’Unione**

1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni di cui al comma 2, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione denominata CORONE DEGLI EREI.

2. L’Unione è composta dai Comuni di:

- AGIRA
- CASTEL DI IUDICA
- CATENANUOVA
- CENTURIPPE
- RADDUSA
- RAMACCA
- REGALBUTO

3. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. Altri Comuni possono aderire all’Unione CORONE DEGLI EREI. L’adesione è subordinata all’approvazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Unione da parte del Comune che intende aderire, che vi provvede con apposita deliberazione di Consiglio Comunale adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, ed all’accettazione della nuova adesione da parte dell’Unione, che vi provvede con apposita deliberazione del Consiglio adottata con maggioranza di due terzi dei componenti. L’adesione è formalizzata mediante apposito atto, con il quale il Comune aderente si vincola alle norme dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Unione; tale atto è stipulato tra il Comune aderente e l’Unione CORONE DEGLI EREI in persona dei legali rappresentanti pro-tempore. L’adesione di nuovi Comuni ha effetto con decorrenza fissata in base ad atto proprio di accettazione da parte dal Consiglio dell’Unione e comporta dinamicamente le modifiche degli atti già adottati dagli organi dell’Unione nelle parti incompatibili a seguito della nuova dimensione.

### **Art. 2 - Finalità dell’Unione**

1. L’Unione è Ente Locale costituito da più Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. È compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell’intero territorio.

3. L’Unione dei Comuni denominata CORONE DEGLI EREI, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie Locali, delle vigenti leggi sulle Autonomie Locali e del presente Statuto:

- a) persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato;
- b) con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, delle Province di Enna e di Catania, della Regione Siciliana, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

### **Art. 3 - Obiettivi Programmatici**

1. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico delle Comunità locali che la costituiscono, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibile con le risorse ambientali, l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente della salute dei cittadini;
- b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) esercitare un’efficace influenza sugli organismi sovra-comunali che gestiscono servizi di competenza dell’Unione o dei Comuni;
- e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
- f) valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico – culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell’Unione;

g) mantenere costanti e produttivi rapporti con i soggetti istituzionali in ragione del principio di sussidiarietà e di collaborazione interistituzionale, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio dell'Unione e delle zone limitrofe.

#### **Art. 4 - Principi e criteri generali di azione**

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione:
  - a) ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa;
  - b) tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione d'obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione siano adottati sulla base di certezza di risorse proprie e trasferite.

#### **Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone**

1. La sede legale dell'Unione è situata nel comune di Catenanuova. I suoi organi ed uffici possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita. Ove richiesto da ragioni di economicità o efficienza, in relazione al carico del suo lavoro, uno stesso ufficio potrà avere sede in luoghi diversi a giorni alterni.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti su autorizzazione del Presidente.

#### **Art. 6 - Durata**

1. L'Unione è costituita per un periodo illimitato, ma in qualunque momento i Comuni aderenti possono decidere diversamente con le modalità fissate nel presente Statuto e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.
2. La durata nel tempo dell'Unione è condizionata dall'avverarsi di uno dei seguenti eventi:
  - lo scioglimento, per comune volontà dei Comuni che vi aderiscono di accedere ad altri modelli associativi;
  - lo scioglimento a causa del recesso di uno o più Comuni, nel caso in cui la popolazione dei residenti nei Comuni aderenti all'Unione diventi inferiore ai 10.000 abitanti.
3. In caso di fusione o recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, fatti salvi i diritti di terzi, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione:
  - a) all'Unione, ovvero al Comune unificato, che li gestisce, fino alla loro naturale scadenza anche per conto di Comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
  - b) ai singoli Comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
4. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate alla lettera b).

#### **Art. 7 - Recesso**

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso, che deve essere deliberato entro il mese di settembre e ha effetto dall'anno successivo, comporta la modifica del presente Statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'ente nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa. A livello finanziario, l'impegno a carico del comune recedente non potrà eccedere la quota dello stesso.
3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
5. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché la popolazione dei residenti nei Comuni aderenti all'Unione diventi inferiore ai 10.000.

**Art. 8 - Ambito territoriale, definizioni e successione della legge nel tempo**

1. L'ambito territoriale di azione dell'Unione coincide con quello dei Comuni che attualmente la costituiscono.
2. Nell'applicazione delle disposizioni del presente Statuto, con il termine di "Comuni" si identifica l'insieme delle amministrazioni comunali di cui all'art. 1 commi 2 e 4; con il termine "popolazione residente" l'insieme degli abitanti, anche stranieri, che risultino attualmente iscritti nelle loro anagrafi.
3. Nell'applicazione del presente Statuto, salva diversa previsione, con il termine "attualmente" si fa riferimento alla situazione di fatto e di diritto in corso al momento della sua concreta applicazione.
4. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione, recepite ed attuate mediante il presente Statuto, determina l'automatica disapplicazione di quelle sue norme che risultassero in loro immediato contrasto.

## TITOLO II - COMPETENZE

### Art. 9 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, in corrispondenza a quanto deliberato dai Comuni partecipanti all'Unione, sono affidate alla stessa le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:

- a) *Ufficio comune coordinamento;*
- b) *Servizio integrato politiche di sviluppo;*
- c) *Servizio integrato personale;*
- d) *Funzioni integrate di protezione civile;*
- e) *Servizi ambientali;*
- f) *Distretti produttivi;*
- g) *Servizio di vigilanza urbana e controllo del territorio;*
- h) *Gestione economica del personale (paghe, stipendi e pensioni);*
- i) *Formazione professionale e aggiornamento professionale anche dei dipendenti dei Comuni;<sup>1</sup>*
- j) *Nucleo di valutazione dei dirigenti;*
- k) *Servizio di promozione turistica e di valorizzazione dei prodotti tipici locali;*
- l) *Progettazione e realizzazione di attività culturali di interesse sovracomunale;*
- m) *Commissione per le pari opportunità;*
- n) *Politiche Comunitarie;*
- o) *Redazione e diffusione di strumenti di rete web intestati alla Unione;*
- p) *Realizzazione della rete civica fra i Comuni aderenti;*

2. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale, da disciplinare con apposita specifica convenzione, secondo le norme di legge.

3. All'Unione dei Comuni possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma.

### Art. 10 - Procedimento per l'assunzione di competenze

1. Ai fini della concreta attuazione delle funzioni e dei servizi, è necessaria la stipula, da parte dei Sindaci e del Presidente dell'Unione e previa approvazione ad opera delle singole Giunte Comunali e della Giunta dell'Unione, di apposita convenzione recante la disciplina degli aspetti tecnici, organizzativi e finanziari, della gestione dei servizi e delle funzioni, dei rapporti tra Unione e Comuni, nonché contenente clausole rivolte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione.

3. Il conferimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo che precede, deliberato dai Consigli Comunali di ciascun Comune aderente all'Unione, è di norma deliberato entro il mese di settembre con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

---

<sup>1</sup> Con deliberazione consiliare n.11 del 02.03.2011 sono state aggiunte le parole “**professionale**” e “**anche**”.

## **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

### **CAPO I – GLI ORGANI DELL'UNIONE**

#### **Art. 11 - Organi**

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Presidente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio dell'Unione, il Presidente della Giunta dell'Unione e la Giunta dell'Unione.
2. Assumono la qualità di organi di gestione i dirigenti e i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

### **CAPO II – LA GIUNTA DELL'UNIONE**

#### **Art.12 – Il Presidente della Giunta**

1. La Presidenza della Giunta dell'Unione, per una durata pari a 12 ( dodici ) mesi, compete, a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati.
2. Il Presidente della Giunta dell'Unione è anche Presidente dell'Unione e la rappresenta ad ogni effetto di legge.

#### **Art. 13 - Competenze del Presidente della Giunta**

1. Il Presidente:
  - rappresenta l'Unione
  - convoca e presiede la Giunta dell'Unione
  - sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri della Giunta dell'Unione
  - garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali
  - sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti
  - svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione.
2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta dell'Unione deleghe su particolari materie nell'ambito delle funzioni assegnate all'Unione.
3. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e coordinamento sull'attività degli altri componenti della Giunta dell'Unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Presidente ha competenza residuale per le materie non attribuite ad altri organi.
5. Il Presidente convoca, almeno una volta all'anno, entro 30 giorni dal suo insediamento, una riunione dei consiglieri comunali di tutti i comuni facenti parte dell'unione, per illustrare il programma di attività dell'Unione dei Comuni.
6. Spetta al Presidente, sentita la Giunta:
  - a) - nominare il Direttore generale, i responsabili delle tipologie direzionali attivate e, su loro proposta, dei servizi che eventualmente li compongono, nonché definire ed attribuire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
  - b) - emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
  - c) - promuovere conferenze di servizio nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;
  - d) - risolvere conflitti di competenza interni all'Ente;
  - e) - promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che enti ed istituzioni dipendenti o partecipati dall'Unione svolgano la propria attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;
  - f) - provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni;
  - g) - indirizzi generali e settoriali, strategie concrete d'attuazione e loro risultati.

#### **Art. 14 - Il Vicepresidente della Giunta**

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano di età.

### **Art. 15- La Giunta dell'Unione**

1.La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci pro-tempore dei Comuni associati. In caso di assenza o impedimento, ogni sindaco può essere sostituito dal vice sindaco o da un assessore di volta in volta delegato per iscritto.

2.La Giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

3.Nella prima riunione, la Giunta stabilisce l'ordine di turnazione dei Sindaci alla Presidenza dell'Unione. Tale ordine potrà essere variato con successiva delibera della Giunta dell'Unione.

### **Art. 16- Competenze della Giunta dell'Unione**

1.La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo a cui relaziona semestralmente.

2.La Giunta:

- predisporre il bilancio di previsione annuale e pluriennale
- la relazione previsionale e programmatica
- il rendiconto di gestione
- i piani e i programmi
- approva i regolamenti organizzativi dell'Unione
- autorizza il Presidente dell'Unione a stare in giudizio ed a transigere
- adotta tutti gli altri atti che siano riservati dalla legge alla Giunta Municipale dei Comuni.

3.La Giunta dell'Unione ha facoltà di sottoporre al Consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.

4.Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono semestralmente al Consiglio dell'Unione rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

## **CAPO III – IL CONSIGLIO**

### **Art. 17 - Competenze**

1. Il Consiglio dell'Unione determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.

2. Il Consiglio:

- a) elegge, in seduta plenaria, il proprio presidente
- b) adotta i regolamenti dell'ente ad eccezione di quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che rientrano nella competenza della Giunta
- c) approva gli indirizzi e i criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi
- d) nomina i rappresentanti dell'Unione negli enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai Comuni
- e) non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime nell'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione revisionale e programmatica predisposti dalla Giunta dell'Unione.

4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

5. I consiglieri:

- rappresentano l'intera Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato
- esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio.

### **Art. 18 - Composizione e procedure di nomina**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Presidenti del Consiglio comunale di ciascun comune, quali membri di diritto e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.
2. Decade dalla carica di Consigliere dell'Unione colui che decade, per qualsiasi motivo, da quella di Consigliere comunale. In tale evenienza, il Consiglio comunale che lo elesse procede, non appena ricostitutosi ai sensi di legge, a sostituirlo mediante votazione svolta ai sensi del suddetto sistema e nel rispetto delle predette proporzioni.
3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Giunta dell'Unione.
4. In caso di elezioni amministrative che interessino uno o più Comuni facenti parte dell'Unione, il consiglio comunale rinnovato a seguito delle elezioni provvede, entro 30 giorni dalla data di insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno Consiglio dell'Unione secondo quanto disposto nei commi che precedono.
5. L'elenco dei rappresentanti nominati dal Comune, ed ogni fatto riguardante la loro capacità giuridica rispetto all'Unione, è comunicato per iscritto a cura del competente Sindaco alla Segreteria dell'Unione entro il decimo giorno libero successivo al loro formarsi.
6. Ogni altra evenienza collegata ai rapporti di rappresentanza consiliare fra i Comuni e l'Unione che non sia espressamente considerata dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio è risolta sulla base delle presenti regole, coniugando i principi della continuità dell'azione amministrativa dell'Ente con quelli di legalità e tempestività nell'adozione degli atti di competenza comunale.
7. In caso di adesione di un nuovo Comune il Consiglio dell'Unione è integrato da quattro membri, individuati secondo i criteri indicati nei commi che precedono.
8. Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.
9. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento.
10. Il Consiglio è convocato:
  - su iniziativa del Presidente del Consiglio dell'Unione
  - su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri
  - su richiesta del Presidente della Giunta dell'Unione.
11. Il Consiglio dell'Unione si intende validamente costituito e può operare quando il totale complessivo dei componenti effettivamente designati, corrispondano almeno ai due terzi del numero dei componenti calcolato sulla base del numero dei Comuni aderenti all'Unione.

### **Art. 19 – Il Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio medesimo con maggioranza dei due terzi in prima seduta e con maggioranza semplice in seconda seduta, per la cui validità è sufficiente la metà più uno degli aventi diritto.
2. La sua funzione è quella di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio, indirizzando e coordinandone i lavori.
3. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vicepresidente con le medesime regole.
4. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica 24 mesi.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano di età.

### **Art. 20 - Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, hanno diritto di:
  - a) - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno
  - b) - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio
  - c) - presentare al Presidente del Consiglio mozioni
  - d) - presentare al Presidente dell'Unione interrogazioni riferite all'andamento dell'attività dell'Unione ovvero di enti e istituzioni dipendenti o partecipati dall'Unione, a cui il Presidente, o suo delegato, risponde, entro trenta giorni
  - e) - ottenere dai funzionari dell'Unione, nonché dagli enti ed istituzioni dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso agli atti dell'Ente sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
    - e1) - la richiesta di accesso è avanzata al responsabile del settore competente per materia, il quale la esamina tempestivamente, compatibilmente ai propri doveri d'ufficio; la determinazione definitiva, se di diniego, va preceduta dal parere del Presidente



e2) - ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente competente ad istruirle

e3) - il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.

3. I Consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari costituiti da non meno di due membri, alla cui qualità di capogruppo non può essere nominato il Presidente del Consiglio.

4. Ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire, assumere consulenze presso i Comuni che la compongono nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione medesima.

#### **Art. 21 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio decade. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risoltrice.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte dal protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.

4. Nell'ipotesi così previste, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra la maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

5. Qualunque componente del Consiglio dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

#### **Capo IV - Norme Comuni agli Amministratori**

##### **Art. 22 - Astensione obbligatoria e indennità**

1. Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo non consistano in atti normativi o di carattere generale.

##### **Art. 23- Norma di Rinvio**

Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari popolazione.

## **TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **Art. 24- Principi della partecipazione**

1. l'Unione dei Comuni, ai cittadini e ai residenti:

- a)* assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite da apposito regolamento
- b)* riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali, e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione
- c)* rende effettivo il diritto alla partecipazione politico – amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività, utilizzando tutti gli strumenti, anche di natura informatica, che facilitano le procedure di accesso, informazione e comunicazione.

## **TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Art. 25 - Principi**

1. L'Unione dispone d'uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
5. A tal fine, l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni o di altri luoghi idonei.
6. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Dirigente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.
7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
8. In caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati.

### **Art. 26 - Organizzazione degli uffici dei servizi**

1. Lo schema organizzativo degli uffici è approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. I settori sono affidati alla responsabilità dei dipendenti a cui il Presidente abbia affidato la funzione di direzione che coordinano lo svolgimento delle loro attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi che sono assegnati ovvero propongono agli organi elettivi o agli altri responsabili di settore gli atti che non siano di loro competenza.
3. Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
4. Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

### **Art. 27 - Direzione dell'organizzazione**

1. L'Unione può avere un proprio Direttore Generale.
2. Il Direttore dell'Unione sovrintende ai processi di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione.  
In particolare il direttore:
  - a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
  - b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
  - c) elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;
  - d) coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico e omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.
3. L'incarico di Direttore può essere affidato dalla Giunta al Segretario dell'Unione o ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato. Il regolamento di organizzazione, ovvero la delibera di Giunta che lo nomina, specifica le funzioni del Direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli burocratici.

### **Art. 28 - Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori**

1. Gli incarichi apicali sono conferiti a tempo determinato dal Presidente dell'Unione, su proposta del Direttore se nominato, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 febbraio 1993, n° 29 e dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

### **Art. 29 – Funzioni amministrative**

1. I settori sono organizzati in base a specifici piani esecutivi di gestione di proprio riferimento, che costituiscono riferimento per la valutazione delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori.
2. Ai responsabili di settore, in costanza delle regole dettate dal regolamento di organizzazione, spetta la gestione del personale afferente al settore, ivi compresa la specifica ripartizione dei compiti e conseguenti responsabilità fra il personale addetto alle unità operative che lo costituiscono. Gli stessi responsabili assicurano, in costanza delle regole dettate dal regolamento di contabilità e nei limiti del plafond determinato nei piani esecutivi di gestione, l'autonoma gestione delle spese di funzionamento pertinenti al proprio settore a cui provvedono, emettendo gli atti di liquidazione.
3. I responsabili di settore avanzano proposte al Direttore per la determinazione e l'utilizzo di fondi di competenza del settore e coordinano l'attività delle altre iniziative che dipendono da loro, con particolare riferimento alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate, per le quali sono gestionalmente responsabili per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Presidente e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
4. I dipendenti competenti ad adottare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto dell'eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare. Essi sono, altresì, responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

### **Art.30 – Deliberazioni – Determinazioni – Ordinanze**

1. Tutte le deliberazioni, determinazioni e ordinanze, sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione ed in quello degli altri comuni associati per un periodo di giorni 15 (quindici).
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione.
3. Le determinazioni e le ordinanze sono immediatamente esecutive.

### **Art. 31 - Collaborazione fra Enti**

1. L'Unione ricerca con le amministrazioni comunali, in armonia con il principio di sussidiarietà, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti Istituti della mobilità volontaria e di ufficio.
3. In ogni caso il rapporto di lavoro del personale assegnato alla dotazione organica dell'Unione è disciplinato con convenzione che regoli tempi e modi della prestazione lavorativa e le modalità di riparto dei costi tra gli Enti aderenti all'Unione.
3. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione d'ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

### **Art. 32 - Segretario e Vice Segretario**

1. L'Unione ha un proprio Segretario nominato dal Presidente dell'Unione, sentiti i Sindaci, fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione. Con il comune di titolarità può essere stipulata apposita convenzione.

2. Il Segretario, oltre i compiti previsti per legge a carico dei segretari comunali, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell'attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.
3. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente Statuto o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un'apposita circolare.
4. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.
6. Al Segretario dell'Unione si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria dei Segretari Comunali.

### **Art. 33 - Forme di Gestione**

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite, assume e gestisce i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in concorso con altri Enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dagli art. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e secondo quanto disposto dagli art. 112, 113 e 114 dello stesso decreto.

## **TITOLO VI FINANZE E CONTABILITA'**

### **Art. 34 - Finanze dell'Unione e servizio finanziario**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La compartecipazione dei Comuni è stabilita per ogni funzione secondo criteri di equità, riferiti in particolare alla popolazione, al territorio ed al tipo di servizio. Detti criteri sono stabiliti dal Consiglio dell'Unione nel regolamento di contabilità.
3. Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei Comuni.

### **Art. 35 - Bilancio e Programmazione finanziaria**

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il Bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.
3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurarne corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati, sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'art. 42 e 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **Art. 36 - Gestione finanziaria**

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il responsabile della ragioneria nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve accertare che esso, in relazione al presumibile andamento complessivo della gestione, non è suscettibile di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.
3. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre provvedimenti necessari.
4. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.
5. Salvo non sia diversamente disposto, in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.
6. E' in ogni caso di competenza dei dipendenti con responsabilità di direzione l'adozione degli atti di impegno relativi a spese di mero funzionamento degli uffici e di quelli che si limitino ad eseguire preesistenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese.

**Art. 37 - Revisione economica e finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il collegio dei Revisori.
2. Il Collegio è scelto ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica 3 anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di Governo.
4. Il Collegio collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.
5. I Revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio dell'Unione.

**Art. 38 - Controllo economico della gestione**

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

**Art. 39 - Servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un istituto cassiere.
2. L'affidamento dello stesso avviene previa gara secondo il combinato disposto degli artt.150 e 209 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## **TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 40 - Atti regolamentari**

1. La Giunta dell'Unione è tenuta a presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

### **Art. 41 - Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi.**

1. Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l'anno finanziario di riferimento, nonché lo schema organizzativo dell'Ente entro quattro mesi dal proprio insediamento.

2. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n° 29/93 ovvero all'Istituto del comando e/o distacco, sussistendone i motivi.

3. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base di determinazioni congiunte, stabilendo con apposito atto termini, modalità Ente gestore ed annessa tesoreria.

### **Art. 42 - Modificazioni o abrogazioni dello Statuto**

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali possono deliberare a riguardo entro trenta giorni. Il Consiglio dell'Unione può deliberare in senso difforme dalla delibera dei singoli Consigli Comunali, con maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente Statuto devono aver cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative, nel qual caso devono essere accompagnate da proposte costruttive che concepiscano diversa soluzione.

4. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua Comunità e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

5. Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici regionali.

### **Art. 43 - Entrata in vigore e norma transitoria**

1. Il presente Statuto esplica i propri effetti, una volta divenuto esecutivo secondo i termini di legge e le relative deliberazioni di approvazione da parte degli Comuni aderenti. L'accordo che produce l'Unione è valido finché ne sono parte almeno due Comuni deliberanti, a condizione che questi raggiungano il requisito minimo di 10.000 abitanti. Le disposizioni finanziarie e di funzionamento sono commisurate alla capacità di bilancio.

2. Nelle more delle effettive assegnazioni di specifiche dotazioni finanziarie e dei trasferimenti all'uopo disposti dallo Stato e dalla Regione, l'Unione funziona limitatamente alle convenzioni in essere tra gli Enti sottoscrittori.

3. Fino a tali effettive assegnazioni e fino a diverse determinazioni da parte dell'organo competente, le indennità di cui all'art. 19 L.R. 30/2000 spettanti ai Consiglieri dell'Unione, al Presidente del Consiglio dell'Unione, ai componenti della Giunta dell'Unione e al Presidente dell'Unione, sono individuati con riferimento a quelli spettanti ai corrispondenti organi del Comune aderente all'Unione avente il maggior numero di abitanti. Ciascun amministratore dovrà formalmente esprimere l'opzione fra l'indennità a lui spettante nel Comune di provenienza e l'indennità di cui al presente articolo.

Il presente statuto si compone di 43 articoli.